Sent. n. 130/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Michele Oricchio Presidente

Michele Minichini Giudice – relatore

Alessandra Molina Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 74516 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Carlino Paolo nato il 29/03/1968 a Grazzanise (CE) e ivi residente alla via Oreste Salomone n. 36 (CRLPLA68C29E158U), titolare dell'omonima Azienda agricola Carlino Paolo (con sede legale in Grazzanise (CE) alla via Oreste Salomone n. 36, p.iva 02158180618 – carlino.paolo@pec.it), rappresentato e difeso dell'avv. Giovanbattista Iazeolla (ZLLGNB65R12F839R), e domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Domenico Cimarosa n. 32 (giovanbattistaiazeolla@legalmail.it).

Letti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 27.2.2025, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Michele Ferrante e per il convenuto l'avv. Giovanbattista Iazeolla.

Fatto

1. Con atto depositato in data 25 ottobre 2024 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio Carlino Paolo per quivi sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta della somma di € 89.536,25 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per l'illecita percezione nell'anno 2022 dell'indennità per l'abbattimento di bestiame infetto in favore dell'azienda agricola in titolarità del suddetto convenuto.

1.1. L'azione erariale traeva origine, in base alla documentazione versata in atti, dalla nota del 31.7.2023 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Caserta, il quale, a seguito delle verifiche periodiche sulla correttezza dell'erogazione delle indennità per l'abbattimento di bestiame infetto, rilevava l'indebita percezione della stessa in considerazione dell'interdizione triennale dal 14.7.2020 al 14.7.2023 all'accesso al beneficio per la violazione del Carlino alla normativa sulla biosicurezza.

1.2. Il Requirente, nella fase preprocessuale, con invito a fornire deduzioni del 25.7.2024, ritualmente notificato, chiedeva al convenuto,

ai sensi dell'art. 67 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174), di dedurre avverso le contestazioni ad esso formulate; il convenuto con atto del 4.10.2024, inoltrava le proprie deduzioni, non ritenute dall'Ufficio requirente tali da integrare un'esimente della contestata responsabilità che veniva formalizzata con atto di citazione.

1.3. La Procura erariale premetteva che in data 4.12.2019 il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche segnalava una serie di violazioni alla disciplina sulla biosicurezza nell'Azienda di Carlino con la concessione di sessanta giorni per provvedere alla risoluzione delle difformità; con i successivi controlli del 14.7.2020 e del 22.3.2021 l'Asl riscontrava la persistente difformità dell'Azienda alle prescrizioni di biosicurezza, precisando che l'omesso adeguamento alle stesse avrebbe quale effetto la mancata corresponsione dell'indennizzo per l'eventuale l'abbattimento dei capi infetti da tubercolosi o brucellosi (punto C.5.1.1. della Delibera della Giunta Regionale n. 207/2019).

In data 22.9.2022 il Carlino richiedeva l'indennizzo per l'abbattimento di n. 59 capi bufalini positivi alla brucellosi e con determina n. 11159 dell'1.12.2022 l'Asl di Caserta liquidava a favore dell'Azienda di Carlino la somma di € 89.536,35 a titolo di indennizzo statale (€ 22.082,59) e integrativo regionale (€ 67.453,76).

Infine, l'Asl, dopo aver rilevato che l'Azienda non si era conformata alle prescrizioni sulla biosicurezza, come indicato nei verbali di ispezione

sopra menzionati, invitava e intimava il Carlino alla restituzione della suddetta indennità. L'Asl, inoltre, provvedeva a instaurare innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.G. n. 1311/2024) l'azione giudiziale di ripetizione dell'indebito nei confronti di Carlino.

1.4. Tanto premesso, l'attore erariale riteneva la sussistenza del rapporto di servizio con conseguente giurisdizione del Giudice contabile, qualificando l'indennizzo erogato quale contributo di scopo volto al contenimento e all'eradicazione della brucellosi bovina; riteneva, inoltre, sussistenti le componenti costitutive dell'illecito erariale, atteso che il convenuto aveva violato le prescrizioni impartite dall'Asl di Caserta, condizione necessaria per il conseguimento dell'indennità di abbattimento come previsto dalla D.G.R.C. n. 207/2019; la condotta antigiuridica generatrice del danno erariale era quantificabile nell'esborso dell'Asl di Caserta pari a € 89.536,25; sotto il profilo soggettivo la Procura qualificava come dolosa la condotta di Carlino, avendo lo stesso richiesto il beneficio economico nella piena consapevolezza della cogenza delle prescrizioni impartite dall'Asl e del mancato rispetto delle stesse.

2. Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione del 4.2.2025 la difesa di Carlino eccepiva in via preliminare la carenza di giurisdizione del Giudice adito, atteso che il beneficio economico corrisposto altro non sarebbe che un mero ristoro per la perdita subita a seguito dell'abbattimento. Rilevava che il quadro normativo

nazionale ed eurounitario prevedono che gli aiuti individuali per le epizoozie sono concessi soltanto ove sia stabilito che l'epizoozia è stata causata deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza di attività negligente, e nel caso in esame non sussisterebbe alcuna indicazione rispetto al fatto che la brucellosi che ha colpito i bovini del convenuto sia stata conseguenza di un contegno doloso o negligente.

Sotto il profilo del nesso di causalità, la difesa del convenuto evidenziava che il danno cagionato alla PA si sarebbe verificato per le omissioni dei funzionari investiti delle varie fasi del procedimento di erogazione dell'indennizzo, i quali, vista la mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'Asl, non avrebbero dovuto liquidare quanto richiesto dal convenuto, e quindi il danno risulterebbe originato dal provvedimento di concessione dell'indennizzo e non dal comportamento del Carlino.

Inoltre, sempre per la difesa del convenuto, risulterebbe importante prendere in considerazione la circostanza che nel periodo delle prescrizioni impartite dall'ASL (dicembre 2019) era subentrato il Covid 19 che aveva reso particolarmente complesso effettuare i lavori di natura edilizia richiesti dall'Asl e che comunque il convenuto, nonostante il lockdown, era riuscito in parte a portare a termine.

Quindi, tanto considerato, il Carlino aveva ritenuto di aver diritto all'indennizzo per i capi abbattuti, e ciò rilevava sotto il profilo dell'assenza del dolo.

In definitiva la difesa del convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea e in via subordinata la dichiarazione di responsabilità in via parziale ex art. 83 comma 2 c.g.c.

3. Nell'udienza del 27.2.2025 la Procura ribadiva quanto prospettato nell'atto di citazione, insistendo in ordine alla giurisdizione del Giudice contabile in considerazione della natura di contributo pubblico di scopo dell'indennità di abbattimento; rappresentava che il convenuto aveva posto in essere una condotta dolosa, avendo richiesto il beneficio economico nonostante fosse a conoscenza delle difformità e delle violazioni alla normativa sulla biosicurezza.

La difesa di Carlino insisteva sull'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, non essendo il beneficio economico un contributo di scopo ma un ristoro per la perdita economica subita a seguito dell'abbattimento; poneva in evidenza l'assenza, nel caso in esame, del nesso di causalità atteso che il danno contestato si sarebbe determinato con il provvedimento di erogazione del finanziamento e non con la domanda del richiedente; per il resto si riportava alla memoria di costituzione.

In tale stato la causa passava in decisione.

Diritto

1. Il giudizio in esame riguarda l'azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti di Carlino Paolo, per chiederne la condanna al

pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta della somma di € 89.536,35 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per l'illecita percezione dell'indennità di abbattimento di bestiame infetto.

Nello specifico l'attore erariale ha dedotto che il punto C.5.1.1 della misura C.5 del piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana per la Regione Campania (Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 20.5.2019) prevede che "*qualora i requisiti e le norme di biosicurezza non fossero ritenuti idonei è concesso all'allevatore, un periodo di tempo per l'adeguamento alle prescrizioni ricevute; trascorso tale periodo, laddove l'allevatore non avesse ottemperato alla norma, il Servizio Veterinario nel triennio successivo, nel caso l'azienda diventi sospetto e/o focolaio confermato, non concede l'indennizzo dei capi inviati al macello*".

Nella fattispecie in esame, il Servizio veterinario dell'Asl di Caserta con il verbale del 4.12.2019 ha accertato la violazione della disciplina sulla biosicurezza dell'allevamento di bufale di proprietà dell'Azienda del convenuto, impartendo le relative prescrizioni; successivamente, con i verbali del 14.7.2020 e del 22.3.2021 sempre l'Asl ha accertato il mancato adeguamento dell'Azienda alle prescrizioni impartite, precisando che la mancata ottemperanza alle stesse precluderebbe al Carlino, per tre anni, l'accesso all'indennizzo per l'eventuale

abbattimento dei capi bufalini positivi alla tubercolosi o alla brucellosi. Secondo l'attore erariale, nonostante la violazione della disciplina sulla biosicurezza, il Carlino in data 22.9.2022 ha presentato richiesta di indennizzo per l'abbattimento di n. 59 capi bufalini affetti da brucellosi e in data 1.12.2022 l'Asl di Caserta ha corrisposto l'importo di € 89.536,35.

Pertanto, la Procura ha considerato illecito il comportamento del Carlino, atteso che sarebbe stato destinatario di un beneficio economico non dovuto.

2. In via pregiudiziale va delibata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Al riguardo la difesa del Carlino ha prospettato l'assenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l'Amministrazione in quanto l'indennizzo ricevuto avrebbe unicamente un fine solidaristico perché volto al ristoro degli allevatori costretti ad abbattere i capi bufalini affetti da brucellosi o tubercolosi.

L'eccezione è infondata.

Si premette che nel caso in esame la normativa di riferimento rivolta a prevenire e controllare le malattie animali trasmissibili agli stessi animali e all'uomo è sia quella eurounitaria (in particolare la Direttiva 64/432/CEE e da ultimo il regolamento UE 2016/429 del 9.3.2016 del Parlamento europeo e del Consiglio), sia la normativa nazionale (il D.Lgs. 22.5.1999 n. 196 di attuazione della direttiva 64/432/CEE e da

ultimo il D.Lgs. 5.8.2022 n. 136 di adeguamento della disciplina nazionale al regolamento UE 2016/429), sia la normativa regionale.

In tale ultimo ambito, e per ciò che qui interessa, rileva la legge della Regione Campania 1.2.2005 n. 3, volta al controllo e all'eradicazione della brucellosi bufalina e la Delibera della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 207 di approvazione del piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana per la Regione Campania.

La normativa in esame ha previsto ristori economici per la Aziende destinatarie dell'abbattimento dei capi infetti, e ha posto l'operatore economico in una posizione attiva nella filiera di controllo e di applicazione delle misure rivolte all'eradicazione delle patologie animali.

Ebbene, sotto tale ultimo profilo, la normativa regionale, con l'intento di definire una serie di misure necessarie per la sorveglianza, il controllo, l'eradicazione e la biosicurezza di specifiche malattie animali, e in particolare con l'obiettivo di ridurre in ambito regionale le malattie infettive della bufala mediterranea, ha imposto una serie di prescrizioni alle Aziende operanti nel settore necessarie per contenere il rischio d'introduzione e diffusione di malattie.

In tale ambito le Aziende Sanitarie locali sono preposte al controllo periodico veterinario negli allevamenti, attraverso la verifica dei requisiti di biosicurezza della popolazione bovina e bufalina degli

stabilimenti e dei capi soggetti a controllo per Tubercolosi (TBC) e Brucellosi (BRC), e gli operatori del settore, come l'Azienda del Carlino, sono destinatari di molteplici obblighi di collaborazione per gli animali sottoposti alla loro responsabilità.

Sotto tale ultimo profilo, si fa riferimento in particolare al dovere degli operatori di: osservare la salute e il comportamento degli animali; osservare eventuali modifiche dei parametri di produzione negli stabilimenti e negli animali e la conseguente valutazione della sussistenza di una malattia elencata nei regolamenti comunitari o di una malattia emergente; cercare di individuare la mortalità anomala e altri sintomi di malattie; assicurare che gli stabilimenti ricevano visite di sanità animale, condotte da un veterinario di fiducia, a intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento interessato.

Quindi, l'allevatore è destinatario di una serie di obblighi di collaborazione e di attuazione delle misure di profilassi, rendendolo soggetto indispensabile ai fini dell'eradicazione e del contenimento della malattia.

Pertanto, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame non si è in presenza dell'esercizio nei confronti del privato di un'azione meramente restitutoria, in quanto la disciplina di tutela della bufala mediterranea in Campania, a cui si ricollega l'indennizzo per l'abbattimento dei capi infetti, ha la specifica finalità di prevenire ed eradicare la tubercolosi e la brucellosi bovina dal territorio campano,

con l'impiego non solo di risorse della pubblica amministrazione, ma anche attraverso la collaborazione degli allevatori alle operazioni di risanamento e di contenimento del fenomeno infettivo.

Pertanto, dall'osservazione che le risorse destinate all'allevatore per l'abbattimento dei capi bufalini non si sostanziano in un sostegno che esaurisce la propria funzione con la mera erogazione perchè sono destinate a un obiettivo pubblico definito, consegue che un eventuale mancato perseguimento di siffatto interesse pubblico ne determina un ingiustificato esborso legittimante l'azione risarcitoria della Procura erariale.

Al riguardo la Corte di Cassazione in materia di responsabilità amministrativa (Cass. civ. Sez. Un. sent. 1.3.2006 n. 4511), nel definire il perimetro della giurisdizione del Giudice contabile, ha sottolineato l'irrilevanza della fonte che dà titolo alla concessione delle ricorse, potendo la stessa consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ovvero in una concessione amministrativa o in un contratto con il privato, in quanto ciò che assume rilievo sono la natura del danno e lo scopo perseguito e non la qualità del soggetto. Il rapporto di collaborazione tra il privato e l'Amministrazione è fonte di obblighi di servizio definiti dal legislatore o da un regolamento o da una convenzione, la cui violazione determina a carico del percettore del contributo il sorgere della responsabilità amministrativa.

In altri termini, sussiste il rapporto di servizio tra pubblica

amministrazione e privato percettore di fondi pubblici allorquando l'erogazione di risorse pubbliche sia finalizzata alla realizzazione di un obiettivo di pubblico interesse che ne giustifichi l'erogazione e obblighi il percettore ad accettarne le condizioni di erogazione.

Quindi, il privato che pone in essere un comportamento volto a sviare le risorse pubbliche dal fine per cui sono destinate frustrandone lo scopo oppure precostituisce i presupposti per l'illegittima percezione, va evocato innanzi al Giudice contabile, e ciò anche solo per la ragione di aver sottratto delle risorse ad altri soggetti che avrebbero realizzato gli obiettivi imposti (Cass. Sez. Un. 25 gennaio 2013 n. 1774; Cass. Sez. Un. 24 novembre 2015 n. 23897; Cass. Sez. Un. 31 luglio 2017 n. 18991; Cass. Sez. Un. 5 giugno 2018 n. 14436; Cass. Sez. Un. 28 marzo 2019 n. 8676; Cass. Sez. Un. 16 maggio 2019 n. 13245).

Nel caso in esame il beneficio economico è rivolto al compimento di misure di abbattimento e direttamente finalizzato al perseguimento di pubblici obiettivi, con specifico riferimento al risanamento epidemiologico di cui il percettore risulterebbe parte attiva.

Per tali ragioni la rilevanza pubblicistica del comportamento dell'allevatore avrebbe positivi risvolti in punto di sussistenza del rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica responsabile della gestione delle misure di pianificazione dell'eradicazione delle zoonosi bufaline.

Quindi, la vicenda in esame, diversamente da come prospettato dalla

difesa del convenuto, va inquadrata nell'ambito del tema dell'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, in considerazione dell'inserimento del privato in un sistema che lo vede compartecipe fattivo del programma definito dalle autorità, implicando così un collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014), proprio perché i contributi, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalità (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011), e tutto ciò, pertanto, attrae le fattispecie come quella odierna nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo così la giurisdizione della Corte dei Conti.

3. Tanto precisato e procedendo nell'esame del merito della controversia, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio con l'applicazione del criterio di matrice giurisprudenziale della "ragione più liquida", nel senso che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite sent. 8.5.2014 n. 9936, 12.12.2014 n.ri 26242 e n. 26243; Corte Conti sez. II appello 29.12.2016 n. 1084/2015 e 16.12.2016 n. 1345; Corte Conti sez. III sent. 19.2.2016 n. 56 e 57), nell'ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca a una decisione indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito.

Sicchè, tra più ragioni di rigetto della domanda il Giudice dovrebbe orientarsi su quella che assicura il risultato più stabile, garantendo così l'economia del giudizio in linea con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo.

4. Nel caso in esame risulta decisiva l'assenza del comportamento doloso del convenuto che conduce il Collegio a ritenere non fondata la domanda attorea.

Al riguardo l'art. 21 del DL 16.7.2020 n. 76 prevede che "All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "*La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente*."

Ebbene, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo (prima parte), la suddetta previsione normativa impone al Giudice di accertare non soltanto la volontà della condotta del soggetto agente posta in essere in violazione degli obblighi di servizio, ma anche degli effetti della

stessa, ossia la volontà dell'evento dannoso.

In questo senso depone chiaramente la stessa relazione illustrativa del D.L. n. 76 del 2020, laddove afferma che "*in materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la norma chiarisce che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto*".

Con tale normativa il legislatore, ponendo fine al contrasto interpretativo in ordine all'applicabilità nel giudizio contabile del cosiddetto "dolo contrattuale", ha inteso operare la trasposizione del paradigma penalistico in ambito contabile, cosicchè per la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso della responsabilità amministrativa non basta la consapevole violazione degli obblighi contrattuali, ma è espressamente richiesta la prova della volontà dell'evento dannoso.

Pertanto, acquisita la nozione di dolo erariale con evidente derivazione penalistica ex art. 43 c.p., si può affermare che lo stesso è ravvisabile qualora la volontà dell'evento dannoso sia accompagnata alla volontarietà della condotta antigiuridica doverosa, non essendo pertanto sufficiente la consapevole violazione degli obblighi di servizio.

In sostanza il dolo erariale va inteso come lo stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione od

omissione contra legem, con specifico riferimento alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative e alle sue dannose conseguenze per le pubbliche finanze. Quindi, non risulta sufficiente, ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo doloso, la sola consapevolezza della violazione degli obblighi di servizio (dolo contrattuale), ma è necessaria anche la consapevolezza di ledere terzi (e cioè di agire in danno all'Amministrazione).

Nella fattispecie in esame, secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbe in presenza di un contegno illecito caratterizzato dall'elemento doloso, atteso che il convenuto avrebbe richiesto il beneficio economico nella piena consapevolezza della cogenza delle prescrizioni impartite dall'Asl e nonostante il mancato rispetto delle stesse, e quindi con il preciso intento di percepire un beneficio economico non dovuto in danno all'Amministrazione.

Ebbene, nel caso in esame risulta che: nelle date del 4.12.2019, 14.7.2020 e 22.3.2021 l'Asl ha effettuato i controlli all'allevamento dell'Azienda del convenuto; il Carlino aveva iniziato a intraprendere, anche se in parte, i lavori per l'adeguamento dell'allevamento alle prescrizioni impartite; in data 22.9.2022 il convenuto ha chiesto l'indennizzo per l'abbattimento di n. 59 capi bufalini positivi alla brucellosi.

L'istanza di Carlino, corredata della documentazione richiesta

dall'Amministrazione in assenza di omissioni e dichiarazioni non veritiere, è stata poi istruita dal Gruppo di lavoro indennizzi del Servizio veterinario dell'Asl di Caserta che ha esaminato le dichiarazioni allegate e ha espresso parere positivo ai fini del pagamento della provvidenza economica. Cosicchè l'indennizzo è stato corrisposto con provvedimento del Direttore del Dipartimento di prevenzione in base all'approfondita istruttoria del Gruppo di lavoro, in cui ben potevano essere presi in considerazione gli eventuali controlli effettuati dalla stessa Asl in seno all'Azienda, detentrice di tutta la relativa documentazione.

Pertanto ritiene il Collegio che, in base al compendio probatorio in atti, il contegno di Carlino non risulta connotato da una consapevole volontà di porre in essere azioni od omissioni contra legem, con specifico riguardo alla consapevolezza delle conseguenze dannose per le pubbliche finanze, avendo semplicemente richiesto un contributo e allegato correttamente la documentazione necessaria, e quindi era nell'assoluta consapevolezza di poter legittimamente inoltrare l'istanza di indennizzo a cui avrebbe dovuto fare seguito una rigorosa fase istruttoria dell'Asl ai fini dell'accertamento dei requisiti per la concedibilità della richiesta provvidenza economica, episodio sul quale è mancato il dovuto approfondimento anche in sede istruttoria.

A ciò si aggiunge la circostanza che il Gruppo di lavoro indennizzi

dell'Asl nel parere ha precisato che "l'azienda è stata sottoposta a controlli ufficiali per l'eradicazione della Brucellosi", lasciando intendere di averne conosciuto gli esiti ai fini della corresponsione dell'indennizzo, e in ogni caso sempre il Gruppo indennizzi avrebbe potuto consultare il registro unico dei controlli ufficiali sulla piattaforma GISA della Regione Campania, in cui vengono tempestivamente inseriti tutti i provvedimenti (diffide e sanzioni) assunti nei confronti delle aziende controllate, incluso il blocco della corresponsione dell'indennizzo per i capi bufalini abbattuti. Ebbene tali contegni dell'Asl non possono di certo ricadere sul convenuto.

Tanto è sufficiente per indurre il Collegio a ritenere che il convenuto non fosse scientemente consapevole di porre in essere un'azione in grado di arrecare un danno patrimoniale alle casse dell'Amministrazione.

Nè nella fattispecie in esame risulta ravvisabile il dolo nella forma più lieve di dolo eventuale, in cui l'evento non costituisce l'esito finalistico della condotta né è previsto come conseguenza certa o altamente probabile (dolo diretto), ma l'agente se lo rappresenta come un possibile risultato della propria condotta e, ciononostante, si determina ad agire accertando la prospettiva che l'accadimento abbia luogo. Quindi l'adesione psichica dell'agente è dunque rivolta non solo alla condotta illecita e anti-doverosa, bensì anche alle sue conseguenze dannose, che costituiscono un evento accessorio e collaterale non

oggetto di volizione diretta e immediata da parte del soggetto agente, che, ciononostante, si autodetermina ugualmente nella propria condotta (accettando la prospettiva di cagionare un danno all'erario) (Corte Conti Sicilia, Sez. App., sent. 22.11.2023 n. 62).

Ebbene sotto tale profilo, non si ravvisa da parte del convenuto una macroscopica divergenza della condotta in concreto tenuta da quella esigibile, né dalla documentazione in atti si ritiene che possa desumersi una consapevole autodeterminazione dello stesso ad agire pur accettando l'eventualità di arrecare un danno, proprio perché ha allegato all'istanza tutte le dichiarazioni e informazioni necessarie senza omettere nulla, né l'Asl ha ritenuto necessario provvedere con ulteriori approfondimenti.

Per tali ragioni, in assenza dell'elemento soggettivo minimo richiesto nel periodo di riferimento per consentire la configurazione della responsabilità amministrativo contabile, e atteso che l'art. 21 del D.L. 76/2020 ha limitato temporalmente la responsabilità amministrativo contabile (per i fatti commessi dal 17.7.2020 al 30.4.2025) alle sole condotte dolose dei pubblici dipendenti, con eccezione delle omissive in cui non rientra la fattispecie oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene di dover mandare assolto il convenuto per le condotte contestate dall'attore erariale.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale:

- rigetta la domanda attorea e per l'effetto assolve il convenuto;
- dispone il rimborso delle spese legali determinate in € 3.500,00

in favore del convenuto, ponendole a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 27.2.2025.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 30/04/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)